

**FEDERAZIONE ITALIANA CART'S Associazione Dilettantistica
REGOLAMENTO ORGANICO (R.O.)**

Regolamento Organico

Parte I - L'assemblea Generale

1. L'assemblea Generale (AG)

Parte II - Gli Organi Federali

2. Il Presidente Federale (PF)
3. Il Consiglio Federale (CF)
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

Parte III - Gli Organi Delegati Centrali

5. Il Consigliere Segretario Amministrativo (S.Amm)
6. Il Consigliere Segretario Sportivo (S.Sport)
7. Il Consigliere Delegato Tecnico (CTec)

Parte IV- Gli Organi periferici

8. Il Delegato Regionale (DR)
9. Il Delegato alle relazioni Pubbliche, Comunicazione Stampa e Media (DPubb.)

Parte V - Gli Organi centrali giudicanti

10. Il Giudice Unico Sportivo (GU)
11. Il Consiglio Federale riunito in Commissione d'appello Federale (CAF)

Parte VI – Affiliati

12. Le Associazioni

Parte VII – Le Persone

13. I tesserati

Parte VIII – Dell'arbitrato

14. L'arbitrato Irrituale

Parte IX – disposizioni Finali e di attuazione

Parte I - L'Assemblea Generale

1.01 Convocazione dell'Assemblea Generale

L'assemblea generale (A.G.) è convocata, a mente dell'articolo 12 dello Statuto, dal Presidente Federale (PF) o, nei casi previsti, da chi lo sostituisce, previa delibera del Consiglio Federale (CF), ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 13 dello Statuto, che stabilisca la sede, il giorno e l'ora di effettuazione dell'assemblea stessa, nonché il relativo O.d.G. predisposto dal PF

1.02 Partecipazione ed assistenza all'Assemblea

partecipano all'AG i presidenti o i dirigenti delegati delle Associazioni Sportive Affiliate (ASA), nonché i membri del CF e del CRC ed il GU. Possono assistere ai lavori, senza diritto di parola e di voto le persone tesserate

1.03 Diritto di voto

Per poter esercitare il diritto di voto, secondo il disposto dell'art 12 dello Statuto le ASA dovranno aver maturato alla data dell'Assemblea, 12 mesi di anzianità come associazioni affiliate e dovranno aver partecipato alle attività agonistiche ed aver tesserato un minimo di 5 atleti

1.04 Ordine del Giorno

Le ASA aventi diritto a voto possono far pervenire alla Segreteria, entro 15 gg. dal ricevimento della convocazione, per inserimento nell'O.d.G. proposte di argomenti di carattere generale. Il CF deciderà sull'inserimento o meno di detti argomenti, dando informazione agli aventi diritto circa le modifiche apportate all'O.d.G.

1.05 Elenco delle società aventi diritto al voto

La convocazione dell'AG, a cura della segreteria Amministrativa dovrà includere l'elenco delle ASA ammesse al voto ed il numero dei voti alle quali le medesime hanno diritto.

1.06 reclami per omessa od errata attribuzione di voti

Le ASA possono opporre reclamo contro le risultanze dell'elenco di cui al precedente articolo, in forma scritta indirizzata alla Segreteria Amministrativa, almeno 15 gg. prima dello svolgimento dell'AG. La Segreteria Amministrativa provvede a riscontrare la posizione dell'ASA e fornisce, solo in caso di accoglimento del reclamo, comunicazione ufficiale all'interessato

1.07 relazione tecnico morale e finanziaria

La relazione tecnico-morale-finanziaria predisposta dal CF deve essere inviata alle ASA congiuntamente alla convocazione dell'AG

1.08 Richiesta di chiarimenti

Le ASA possono far pervenire alla Segreteria Amministrativa richieste di chiarimenti su argomenti della Relazione di cui all'articolo precedente, così da consentire risposte nel corso dei lavori assembleari. Le richieste debbono pervenire in forma scritta alla Segreteria Amministrativa al più tardi 15 gg. prima della data prevista per l'AG.

1.09 Candidatura alle cariche elettive

I membri uscenti di qualsiasi Organo centrale e periferico sono candidati d'ufficio per lo stesso Organo, dovranno invece seguire le procedure dei commi seguenti nel caso in cui intendessero concorrere per nuove cariche. Coloro che intendono concorrere alle cariche federali elettive devono far pervenire per iscritto la propria candidatura alla Segreteria Amministrativa al più tardi 15 gg. prima della data della A.G. La Segreteria Amministrativa provvederà alla predisposizione degli elenchi che dovranno essere consegnati alla presidenza della A.G. che ne darà comunicazione ai partecipanti non appena esaurite le formalità di verifica poteri e dichiarazione di valida costituzione dell'Assemblea stessa e comunque prima dell'apertura dei lavori.

1.10 rappresentanza degli affiliati in Assemblea, deleghe

I criteri di rappresentanza delle ASA sono stabiliti dall'art. 12 dello Statuto. In ogni caso la delega in forma scritta deve essere firmata dal presidente della società o da chi ne fa le veci, secondo le specifiche disposizioni dei singoli statuti sociali ritualmente depositati ed approvati dalla F.I.C.S. e

munita del timbro dell'affiliato. Il delegato deve appartenere alla stessa regione del delegante, nessun affiliato può essere portatore di più di una delega oltre alla propria.

1.11 commissione verifica poteri

L'accertamento del diritto di partecipazione alla AG ai sensi degli art. 12 e 13 dello Statuto è eseguito dalla commissione verifica poteri (CVP) la quale si insedia almeno un'ora prima dell'ora fissata dall'inizio della ag. E' facoltà della CVP richiedere ai partecipanti prova della loro identità. Qualora sorgano contestazioni esse vengono verbalizzate e comunicate al PF nel momento in cui questi assume la presidenza dell'AG.

1.12 apertura assemblea, nomina uffici

Il PF all'ora fissata per l'assemblea in prima od in seconda convocazione dichiara aperta l'assemblea assumendone la presidenza provvisoria. Prende atto della relazione della CVP ed invita l'assemblea a risolvere eventuali controversie insorte in sede di verifica relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata. Il PF propone quindi gli altri uffici dell'assemblea. La votazione per la nomina degli uffici dell'assemblea può avere luogo anche per acclamazione.

1.13 poteri del presidente dell'assemblea

Il Presidente della AG :

dirige i lavori dell'assemblea secondo la prassi democratica nel rispetto dello Statuto regola la procedura e stabilisce il sistema di votazione per ogni argomento all'O.d.G. fissa la durata massima ed il numero degli interventi, concede o toglie la parola a quanti intervengono sugli argomenti posti all'O.d.G. proclama i risultati delle votazioni

1.14 compiti del segretario dell'assemblea

Il segretario dell'assemblea cura la redazione del verbale ed esplica le sue funzioni in collaborazione con il presidente dell'assemblea.

1.15 scrutatori

Gli scrutatori esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, lo spoglio delle schede comunicandone collegialmente le risultanze al segretario dell'assemblea.

1.16 votazioni

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano e controprova. La votazione per appello nominale è ammessa se la relativa richiesta è avanzata da almeno metà dei voti validi presenti o su insindacabile giudizio del presidente dell'assemblea.

1.17 Mozioni – O.d.G. - Istanze

I rappresentanti aventi diritto al voto possono presentare per iscritto mozioni su argomenti posti all'O.d.G. purché risultino firmate da almeno un terzo dei delegati. E' comunque insindacabile giudizio del presidente dell'assemblea di accettare o meno mozioni d'ordine e di porle in discussione ovvero di determinare l'ordine di precedenza delle stesse. Tutte le frazioni si intendono arrotondate per difetto.

1.18 Verbale dell'assemblea

Il verbale dell'assemblea redatto dal segretario e firmato dallo stesso e dal presidente deve essere depositato presso la segreteria amministrativa federale entro 15 gg. dall'effettuazione dell'assemblea stessa.

1.19 Assemblea straordinaria

Si applicano all'assemblea straordinaria le disposizioni relative all'AG ordinaria in quanto compatibili.

Parte II - Gli Organi Federali

2. Il presidente federale

2.01 Poteri del presidente federale

Il PF legale rappresentante della Federazione esercita tutti i poteri previsti dall'articolo 15 dello Statuto Federale e quando circostanze di urgenza lo richiedano prende le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile. Non può in ogni caso sostituirsi agli Organi di Giustizia e Controllo né ingerirsi nelle loro funzioni.

2.02 Convocazione assemblea straordinaria

In caso di decadenza del CF previsto dagli Artt. 15 e 16 dello Statuto il PF procede alla convocazione formale dell'assemblea straordinaria

2.03 Riunioni del CF

IL PF convoca e presiede il CF, ne fissa l'O.d.G. inserendovi gli argomenti proposti dai consiglieri

2.04 Rapporto con gli Organi federali

E' facoltà del PF di partecipare a qualsiasi riunione degli Organi federali al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto. Egli ha inoltre facoltà di invitare per consulenza alle riunioni del CF esperti delle varie attività federali.

2.05 Relazioni e Bilanci

Il presidente federale sottopone al CF la bozza della relazione tecnico morale finanziaria che dovrà essere dallo stesso predisposta in forma definitiva per la sua presentazione alla competente AG. Sono di competenza del PF la redazione delle relazioni amministrative a corredo dei bilanci preventivi e consuntivi. Gli elementi ed i dati per la relazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle relative variazioni sono forniti sotto la propria responsabilità ed in tempo utile al PF dal Segretario Amministrativo.

2.06 Delega Poteri

In caso di assenza o di impedimento temporaneo la funzione del Presidente viene esercitata dal primo Vicepresidente.

2.07 Decadenza del CF, convocazione Assemblea

In caso di dimissioni o vacanza per altra causa nell'arco del quadriennio della maggioranza dei consiglieri federali e conseguente decadenza del CF, il PF resta in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione della AG. Se la decadenza del CF di cui sopra si è determinata da impedimento o dimissioni del PF, le funzioni di cui al comma precedente vengono assunte dal primo VP.

3. Il Consiglio Federale

3.01 Poteri del Consiglio Federale

Il CF oltre ai compiti dettati dall' articolo 16 dello Statuto:

- fissa la data di riunione e la sede della AG, propone gli argomenti da inserire all'O.d.G.
- fissa annualmente le quote ed i contributi federali, le tasse e le modalità di versamento delle stesse
- decide in merito alla domanda di affiliazione
- proclama gli atleti campioni d'Italia
- riconosce particolari titoli di merito e conferisce premi speciali

- mantiene i rapporti con gli enti sportivi internazionali, con le altre federazioni sportive e con gli enti pubblici
- Interviene in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, negli interessi della F.I.C.S., escluse ingerenze di qualsiasi tipo nella attività svolta dal GU o dagli Organi di Controllo

3.02 Bilancio Preventivo, conto consuntivo

La determinazione e l'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Federazione, sono di competenza esclusiva del CF.

Il bilancio preventivo deve sempre specificare l'importo delle varie somme per capitolo, destinate ad ogni attività della federazioni in osservanza delle disposizioni amministrative e fiscali vigenti

Il conto consuntivo deve essere corredato dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute

3.03 Convocazione del CF

Il CF deve riunirsi almeno 4 volte l'anno, nella sede ed alla data stabilita dal PF. Può inoltre essere convocato su specifica richiesta del PF o della maggioranza semplice dei suoi componenti

3.04 Preavviso di convocazione

La convocazione del CF ed il suo O.d.G. debbono pervenire ai Consiglieri almeno 10 gg. prima della data di effettuazione o in termini più ridotti in caso di urgenza

3.05 Ordine del Giorno

Le riunioni del CF seguono l'O.d.G. prestabilito su indicazioni del PF

3.06 Verbali

In apertura di seduta il CF provvede ad approvare verbale della seduta precedente e ratifica le deliberazioni eventualmente assunte nel frattempo dal PF.

3.07 Delibere

Le discussioni si svolgeranno secondo la prassi democratica e parlamentare, non è consentito riproporre alla discussione argomenti già trattati e sui quali è intercorsa delibera

I RDC hanno pieno diritto di intervenire ogni qualvolta ne ravvisino necessità.

Nel caso in cui il CF sia chiamato ad esprimersi nei confronti dei propri componenti, il consigliere interessato deve astenersi dalla delibera allontanandosi dalla sala di riunione dopo aver preso la parola sull'argomento, qualora lo ritenga opportuno o gli sia stato richiesto.

3.08 Incarichi particolari

Ai singoli consiglieri sono demandati dal CF gli incarichi previsti dalle norme statutarie e possono essere demandati particolari ed ulteriori incarichi anche se non previsti dalle norme statutarie, purché non in contrasto con queste ultime.

3.09 Decadenza del CF

Il CF decade, secondo l'art 16 dello Statuto: in seguito a dimissioni o impedimento definitivo del PF

In seguito a vacanze determinatesi per qualsiasi ragione o dimissioni di almeno 6 dei suoi componenti, anche non contemporanee, nell'arco del quadriennio

Mancata approvazione da parte dell'assemblea della relazione tecnico-morale-finanziaria secondo il dettato dell'articolo 16 dello Statuto Federale

3.10 Inviti

Il presidente, di propria iniziativa o su indicazione dei componenti del CF può invitare ad una riunione del CF o parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa

4 Il collegio dei Revisori dei Conti

4.1 Composizione

Il CRC è composto da 3 membri eletti dalla AG

4.2 Designazione del presidente del CRC

Il presidente del CRC è il membro più anziano se non altrimenti deciso all'unanimità dal collegio stesso

4.3 Verbale

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del CRC e sottoscritto dagli intervenuti

4.4 Controllo – Vigilanza – Verifiche

Il CRC esercita il suo controllo sulla intera gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Federazione e ne riferisce al PF, al CF ed alla AG

Il CRC esercita inoltre le funzioni di controllo amministrativo su tutti gli atti, le deliberazioni, documenti contabili della Federazione, sui bilanci, gli inventari, i conti e depositi bancari, i beni patrimoniali.

I componenti dei CRC rispondono del loro operato a termini di legge

I membri del collegio possono operare anche disgiuntamente, riferendo successivamente al presidente del CRC sulle risultanze delle ispezioni

Parte III - Gli Organi Delegati Centrali

In aggiunta agli Organi centrali definiti dallo Statuto Federale, è facoltà del CF istituire gli Organi Delegati centrali per le funzioni operative e di segreteria nelle seguenti fattispecie:

5. Il Consigliere Segretario Amministrativo (S.Amm)

5.1 Compiti funzioni e competenze

Il Segretario Amministrativo:

- predispone il bilancio preventivo per capitoli di spesa da sottoporre al PF ed al CF
- riceve le richieste di affiliazione e mantiene il libro dei soci
- Predispone per l'AG gli elenchi delle Associazioni aventi diritto al voto e di concerto con il Segretario Sportivo predispone il conteggio dei tesserati per la determinazione dei voti assegnati ad ogni Associazione
- redige la contabilità della Federazione direttamente o tramite i professionisti incaricati
- autorizza gli esborsi e ne verifica la relativa documentazione di supporto, segnalando tempestivamente al PF gli scostamenti importanti rispetto al bilancio preventivo
- redige un rapporto mensile per il PF ed il CF circa gli andamenti di cassa e di bilancio
- mantiene il c/c bancario e la cassa contanti
- redige il bilancio consuntivo
- predispone le documentazioni richieste dal CRC per le ispezioni trimestrali
- mantiene i libri dei verbali di AG e delle delibere del CF

5.2 Delega poteri

il S.Amm. può avvalersi dell'opera di altri tesserati che nomina come Assistenti Amministrativi richiedendo opportuna autorizzazione al PF, altrettanto può avvalersi di consulenti esterni nel limite dei costi previsti dal bilancio preventivo.

Può altrettanto delegare al PF od altro membro del CF la tenuta del c/c bancario e della cassa contanti, la manutenzione dei libri verbali di AG e delle delibere del CF, secondo necessità ed opportunità logistiche

5.3 Decadenza

Il S.Amm., nominato dal CF al suo interno, decade con il CF come previsto da Statuto

6. Il Consigliere Segretario Sportivo (S.Sport)

6.1 Compiti funzioni e competenze

- Il Segretario Sportivo riceve le richieste di tesseramento dalle ASA, ne verifica la completezza della documentazione e ne registra gli estremi negli elenchi degli Atleti e Dirigenti, rilascia le relative tessere o ne conferma il rinnovo.
- Predispone le informazioni per gli enti organizzatori gare, concerta, su istruzione del CF, la bozza di Calendario sportivo da sottoporre al CF per approvazione prima di vincolare gli enti organizzatori
- Redige e diffonde il calendario sportivo definitivo
- Assegna e mantiene il registro dei numeri di gara, dandone comunicazione alle ASA interessate per inoltrare ai tesserati
- Invia agli organizzatori delle gare gli elenchi dei tesserati in tempo utile per la predisposizione degli elenchi per i cronometristi
- Nomina per ogni gara gli ispettori federali incaricati di sorvegliare il buon esito delle manifestazioni, di raccogliere a fine gara i rilievi cronometrici e le relative classifiche, nonché di incassare dagli organizzatori eventuali tasse gara ancora dovute
- Mantiene e pubblica regolarmente le classifiche aggiornate per categoria e competizione
- Predispone per il Segretario Amministrativo i conteggi dei tesserati per associazione ai fini del computo dei voti per la AG

6.2 Delega poteri

Il S.Sport. può avvalersi dell'opera di altri tesserati o simpatizzanti che nomina come Assistenti o che coordina in apposite commissioni (Gare ed organizzatori – Statistiche sportive) richiedendo opportuna autorizzazione al PF. Rimane responsabile delle attività dei suoi delegati salvo il caso in cui il delegato sia a sua volta il PF o un membro del CF

6.3 Decadenza

Il S.Sport., nominato dal CF al suo interno, decade con il CF come previsto da Statuto

7. Il Consigliere Delegato Tecnico (CTec)

7.1 Compiti funzioni e competenze

redige o verifica i regolamenti tecnici e ne fornisce interpretazione ove necessario

raccoglie in prima istanza le proposte di nuovi percorsi

verifica, personalmente o tramite delegati, la praticabilità dei nuovi percorsi di gara

Seleziona e convoca gli atleti di interesse nazionale a formare le squadre Nazionali in occasione di eventi internazionali

Promuove e organizza attività per favorire le attività giovanili

7.2 Delega poteri

il CTec, può avvalersi dell'opera di altri tesserati o simpatizzanti che nomina come Assistenti o che coordina in apposite commissioni (Commissione tecnica di categoria, Commissione verifica percorsi – commissione promozione giovanile) richiedendo opportuna autorizzazione al PF. Rimane responsabile delle attività dei suoi delegati salvo il caso in cui il delegato sia a sua volta il PF o un membro del CF

7.3 Decadenza

Il CTec, nominato dal CF al suo interno, decade con il CF come previsto da Statuto

Parte IV- Gli Organi periferici

8. Il Delegato Regionale (DR)

8.1 nomina

Il DR viene nominato dal CF nei casi in cui sia necessario un coordinamento locale tra le ASA, o sussistano particolari condizioni che ne rendano necessario l'insediamento.

8.2 funzioni e competenze

Il DR raccoglie sul territorio le richieste di informazioni dei tesserati e fornisce in prima istanza l'assistenza richiesta se nelle sue capacità, trasmettendone i contenuti al CF, oppure trasmette alla segreteria od al delegato competente le richieste specifiche, inoltrando tempestivamente le relative risposte all'ASA od al tesserato interessato

8.3 Decadenza

Il DR resta in carica, salvo l'esaurirsi della condizione che ne hanno reso necessario l'insediamento, per cui riceva opportuna comunicazione dal CF, sino al compimento del mandato del CF che lo ha nominato

9. Il Delegato alle relazioni Pubbliche, Comunicazione Stampa e Media (DPubb.)

Il CF, in aggiunta agli Organi Periferici definiti dallo statuto ha facoltà di istituire questa fattispecie di Organo Delegato Periferico

9.1 Compiti funzioni e competenze

il DPubb si occupa di predisporre adeguato materiale promozionale ed adeguati flussi di comunicazione verso i media, atti a produrre attenzione verso la F.I.C.S. , sia a livello istituzionale che rispetto agli eventi della stagione, con l'obiettivo di raccogliere sempre maggiori adesioni di pubblico, atleti, organizzatori e sponsor.

Stimola e coordina la raccolta di materiale fotografico e video per l'organizzazione di un archivio Federale

Supervisiona il sito web federale

9.2 Delega poteri

Risponde al CF ed opera all'interno del bilancio preventivo assegnatogli. Predispose il piano di lavoro che sottopone al CF per approvazione. Può avvalersi dell'opera di altri tesserati o simpatizzanti, segnalandone preventivamente i nominativi al PF ed al CF, può altresì avvalersi di professionisti esterni per specifici progetti nei limiti delle spese preventivamente autorizzate dal CF
Assiste gli organizzatori nell'allestimento della documentazione di presentazione gare

9.3 Decadenza

Decade per dimissioni, per delibera del CF o per decadenza del CF che lo ha nominato

Parte V - Gli Organi centrali giudicanti

10. Il Giudice Unico (GU)

10.1 Nomina

Il GU ed un suo supplente vengono nominati dal CF nella prima seduta.

10.2 Funzioni e competenze

Omologa le classifiche dei campionati Federali e degli altri tornei Federali su proposta del SSport

Decide in prima istanza sui reclami ad esso proposti nei casi e con le modalità previste dal regolamento di Giustizia e Disciplina

Decide in prima istanza le sanzioni da applicare in base ai deferimenti degli ispettori di gara, del PF, dei membri del CF, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia

10.3 Decadenza

Decade per dimissioni o per decadenza del CF che lo ha nominato

11. Il Consiglio Federale riunito in Commissione d'appello Federale (CAF)

11.1 convocazione, funzioni e competenze

viene convocato dal PF in concomitanza della prima seduta utile del CF, per giudicare in seconda istanza sugli appelli avverso le decisioni del GU.

Giudica, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina circa la ricevibilità dell'appello e nel suo merito, a mente delle Carte Federali, del Codice civile e degli usi sportivi

Parte VI – Affiliati

12. Le Associazioni

12.1 Condizioni per l'affiliazione

Possono affiliarsi alla F.I.C.S. le società o associazioni sportive dilettantistiche non aventi finalità di lucro che intendono praticare e propagandare la discesa gravitazionale

12.2 Modalità per l'affiliazione di associazione di nuova costituzione

Le associazioni che intendono affiliarsi e svolgere regolare attività federale devono richiedere informazioni e i documenti necessari alle segreterie or alla presidenza della F.I.C.S. ovvero scaricarle direttamente dal sito Federale www.fics.it

La documentazione necessaria per l'affiliazione è la seguente:

- copia dello Statuto sociale o atto costitutivo, redatto in conformità allo Statuto della Federazione
- copia del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della associazione
- domanda di affiliazione su appositi moduli (DAF) predisposti dalla F.I.C.S. compilati in ogni parte e contenente tra l'altro le indicazioni di: denominazione societaria ed indirizzo, recapito postale ed elettronico per le comunicazioni ufficiali, composizione del consiglio direttivo e relativa qualifica per ciascun componente.
- ricevute del versamento della tassa di affiliazione

12.3 Modalità per il rinnovo dell'affiliazione

Per ogni anno sportivo federale, le Associazioni Sportive Affiliate (ASA) dovranno far pervenire alla segreteria amministrativa, entro il 15 di Dicembre dell'anno precedente, i moduli di affiliazione (DAF) ed il pagamento della relativa tassa di affiliazione stabilita dal CF.

Le ASA che presentano in ritardo la domanda di rinnovo dell'affiliazione devono pagare, a titolo di penalità, oltre alla tassa di affiliazione, un'ulteriore somma fissata per ogni anno agonistico.

Il termine ultimo per il rinnovo della affiliazione è il 1° Marzo dell'anno sportivo per cui si rinnova l'affiliazione.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo entro i termini suindicati comporta a tutti gli effetti l'estinzione del rapporto associativo con la F.I.C.S. e le società interessate perderanno i diritti acquisiti e verranno considerate come nuove società.

Non verranno accettati rinnovi di affiliazione relativi a società che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la F.I.C.S. relative all'annata agonistica precedente, ne saranno accolte domande di nuova affiliazione da parte di quelle associazioni che annoverano nei propri consigli direttivi dirigenti già componenti di associazioni morose.

12.4 Rappresentanza delle associazioni affiliate

La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.C.S. spetta al presidente o a coloro ai quali un tale potere è riconosciuto dallo Statuto della ASA ritualmente depositati presso la F.I.C.S. , sempre che

detti dirigenti risultino regolarmente tesserati come dirigenti o atleti, per l'anno in corso, alla Federazione

12.5 Accettazione dell'affiliazione

Tutte le affiliazioni vengono accettate con riserva sino alla loro approvazione da parte del CF e sono subordinate al tesseramento, prima della attività, di almeno 5 atleti

12.6 Durata dell'affiliazione

l'affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione da parte del CF e dura fino al termine dell'anno federale in corso

12.7 cessazione del vincolo di affiliazione e suoi effetti

I casi di estinzione del rapporto di affiliazione sono quelli elencati nell'articolo 5 dello Statuto

L'associazione il cui vincolo di affiliazione sia venuto a cessare per qualsiasi motivo, perdono tutti i diritti, sportivi e non, precedentemente acquisiti.

Gli atleti già tesserati per l'ASA decaduta possono richiedere il tesseramento per altre ASA e possono essere tesserati previa autorizzazione del CF, che stabilisce la data di decorrenza.

12.8 obblighi derivanti dall'affiliazione

in ottemperanza al disposto dell'articolo 5 dello Statuto, le ASA debbono osservare tutte le norme e deliberazioni federali assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dai vari Organi ed inoltre:

- Comunicare alla Federazione entro 15gg dalla data, eventuali modifiche degli statuti sociali
- Quando cessano, per qualsiasi causa, compresi casi di fusione ed assorbimento, di far parte della Federazione, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa
- Provvedere che le tessere relative ai propri atleti e dirigenti siano in regola con le norme federali in materia
- Assicurare pieno rispetto e collaborazione ai dirigenti e Organi federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e far osservare da propri tesserati i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli ufficiali di gara, i dirigenti ed i tesserati di altre ASA in occasione di manifestazioni sportive
- Svolgere impersonalmente e per iscritto le pratiche con gli Organi Federali e non renderle pubbliche in alcun modo e per nessun motivo
- Provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, delle somme dovute alla F.I.C.S. per qualsiasi ragione.
- Vigilare sulla condotta sportiva dei tesserati, facendo rigorosamente rispettare agli stessi le norme dilettantistiche e lo spirito di gioco.
- Provvedere che i loro tesserati ottemperino alle convocazioni degli Organi Federali per la formazione delle squadre rappresentative
- Trascrivere, nei documenti federali dei loro tesserati, dati anagrafici corrispondenti al vero

Contro le società che violino le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali, o che vengano meno ai loro doveri morali o sportivi, possono essere applicate sanzioni disciplinari, a seguito di giudizio degli Organi federali competenti

12.9 diritti derivanti dall'affiliazione

Competono all'ASA i diritti di cui all'articolo 6 dello Statuto, nonché tutti i vantaggi previsti dalla vigente legislazione sportiva

12.10 fusione ed assorbimento tra associazioni

Le ASA che intendono fondersi con altre ASA devono richiedere autorizzazione al CF rimettendo allo stesso copia delle deliberazioni dei loro competenti organi sociali

L'approvazione dell'atto di assorbimento o fusione non può in ogni caso essere concessa se i soggetti interessati non risultano in regola con il pagamento delle quote federali e/o di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.C.S.

12.11 Abbinamenti pubblicitari

Le ASA che intendono abbinarsi con qualsiasi organizzazione non affiliata aventi scopi commerciali o industriali e di conseguenza modificare totalmente o parzialmente la precedente denominazione sociale, ovvero stipulino un contratto pubblicitario commerciale con la possibilità di mantenere inalterata la denominazione negli atti federali ed utilizzare il nuovo nominativo solo per i rapporti verso l'esterno, devono richiedere apposita autorizzazione al CF.

L'abbinamento diventa operante solo dopo tale comunicazione

Alla scadenza dell'abbinamento, la società affiliata che avesse modificato la propria denominazione riacquista la sua originaria denominazione sociale, dandone semplice comunicazione alla F.I.C.S..

Il CF può fissare ogni anno l'importo delle tasse di abbinamento

12.12 Partecipazione delle associazioni all'attività agonistica federale e sociale

Le Associazioni regolarmente affiliate hanno la possibilità di far partecipare i propri atleti all'attività agonistica federale, nel rispetto delle norme e procedure previste nel RAA

Il CF definisce annualmente tramite la Circolare Attività le formule di svolgimento dell'attività agonistica e le relative scadenze, diritti di partecipazione, fasce di età, strutture necessarie, ammontare delle varie tasse e cauzioni e quanto altro inerente l'attività agonistica non compreso e definito in altri regolamenti ufficiali.

Le ASA possono organizzare attività agonistiche nel rispetto delle norme e delle procedure previste nel RAA.

12.13 enti aderenti, ammissione

Le organizzazioni che intendono organizzare manifestazioni sportive pur non svolgendo regolare attività agonistica federale, ovvero qualunque società che intenda svolgere esclusivamente attività promozionale o sociale, possono richiedere alla F.I.C.S. di essere ammessi nell'ambito della Federazione stessa in qualità di Aderenti, previo rispetto, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, delle condizioni e procedure richieste alle Associazioni che svolgono attività agonistica per il conseguimento dell'affiliazione.

Lo status di Aderente ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

In ogni caso il CF per il conseguimento dello status di Aderente può emanare, all'inizio dell'anno, procedure più semplificate rispetto a quelle richieste per l'affiliazione delle Associazioni che svolgono attività agonistica

Parte VII – Le Persone

13. I tesserati

13.1 i soggetti

Sono considerati soggetti tesserati alla F.I.C.S. tutte quelle persone che svolgono una qualsiasi attività federale disciplinata dai regolamenti della F.I.C.S. ed in particolare:

I componenti a qualsiasi titolo di Organi Centrali e Periferici

I dirigenti ed atleti delle ASA regolarmente tesserati

13.2 obblighi derivanti dal tesseramento

Le persone tesserate alla F.I.C.S. hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni altra disposizione Federale emanata dai competenti Organi della Federazione

13.3 cessazione del vincolo di tesseramento

Le persone tesserate alla F.I.C.S. cessano di esserlo:

per decadenza delle cariche federali che ricoprono

per mancato rinnovo del tesseramento alla F.I.C.S.

per mancato rinnovo dell'affiliazione alla F.I.C.S. da parte delle Associazioni di appartenenza

per radiazione o ritiro della tessera

13.4 tesseramento dei Dirigenti

Con la domanda di affiliazione o di rinnovo della stessa, le società devono richiedere il tesseramento dei propri dirigenti, in numero minimo di tre, con l'utilizzo degli appositi moduli di cui all'articolo 12 del presente regolamento. Per ciascuna richiesta di tesseramento deve essere pagata la tassa prevista annualmente

I minori non possono essere tesserati come dirigenti. Altrettanto non possono essere tesserati coloro che abbiano fatto parte di Associazioni affiliate alla F.I.C.S. e che al momento dello scioglimento delle stesse risultavano in posizione debitoria nei confronti della Federazione

13.5 tesseramento degli Atleti

Gli atleti che prendono parte a gare debbono essere muniti delle prescritte tessere

Le operazioni di tesseramento hanno inizio a partire dal 2 Gennaio di ogni anno e sono valide subordinatamente alla avvenuta affiliazione o riaffiliazione dell'ASA che presenta la richiesta di tesseramento

La sottoscrizione della richiesta di tesseramento impegna l'atleta nei confronti della Associazione di appartenenza per l'anno in corso e rende lo stesso soggetto alle norme federali. Con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento l'atleta accetta le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali

La tassa di tesseramento viene stabilita dal CF di anno in anno

L'atleta non in regola con il tesseramento non può disputare gare indette sotto il patrocinio della F.I.C.S.. Non è ammesso il tesseramento sul campo

Tutti gli atleti, prima dell'inizio gara, debbono poter essere identificati, se necessario, per mezzo della tessera

Una società che abbia smarrito la tessera di un proprio atleta può chiederne il duplicato pagando una nuova tassa di tesseramento

13.6 tesseramento degli Atleti, rinnovo tessere

Per il rinnovo delle tessere degli atleti già tesserati nell'anno precedente, ciascuna Associazione deve:

controllare l'elenco contenente i nominativi dei tesserati (ETR) che la F.I.C.S. invierà in tempo utile a tutte le società interessate

depenare i nominativi per i quali non si intende rinnovare il tesseramento

integrare per ogni atleta gli estremi del certificato di assicurazione o la richiesta di apertura posizione presso gli enti promossi dalla F.I.C.S.

inviare alla F.I.C.S. il modulo di richiesta rinnovo tessera (DTR), allegando copia dell'elenco aggiornato accompagnato dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento delle relative tasse di tesseramento

I moduli completati debbono pervenire alla Segreteria Sportiva entro il 31 Gennaio dell'anno sportivo interessato

13.7 assicurazione degli Atleti

Ogni atleta deve disporre di adeguata copertura assicurativa, in mancanza della quale la F.I.C.S. non dà corso al tesseramento.

E' quindi necessario, all'atto del tesseramento:

indicare gli estremi della polizza assicurativa detenuta, tipo, ente emittente e scadenza

oppure

istruire la F.I.C.S. per l'accensione di polizza presso gli Istituti di Promozione Sportiva con i quali F.I.C.S. ha concluso accordi di collaborazione.

In questo caso la domanda di tesseramento o di rinnovo dovrà essere accompagnata dal versamento del relativo premio assicurativo, indicato annualmente nella Circolare Attività Agonistiche

A fronte dell'accensione di questa polizza F.I.C.S. invia all'ASA ricevuta e tessera come emessa dagli Istituti Assicurativi

Parte VIII – Dell'arbitrato

14. L'arbitrato Irrituale

14.1 Ambito di applicabilità

Per le decisioni delle controversie di cui all'articolo 24 dello Statuto e che non rientrino nelle competenze degli Organi Giudicanti Federali, l'affiliato od il tesserato possono richiedere la formazione di apposito Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo raccomandata alla controparte ed alla Segreteria Amministrativa della F.I.C.S.

La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere le indicazioni delle generalità dell'Arbitro prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, con l'invito alla parte o alle parti a procedere alla designazione dei loro arbitri entro 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro ed accettazione dell'arbitro designato da inviare nelle stesse forme di cui sopra, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni

I due arbitri prescelti debbono provvedere entro 10 gg. dalla nomina alla designazione del presidente del Collegio da scegliersi tra i membri del CF. In difetto di accordo la nomina del presidente è demandata al CF che deve provvedere in merito entro 15 gg. dalla richiesta

14.2 pronunzia del lodo e sua esecuzione

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e dovrà pronunziare il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio, deliberando a maggioranza semplice del Collegio ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti il Collegio,

Il Presidente dispone l'esecuzione del lodo mediante comunicazione alle parti effettuata dalla Segreteria Amministrativa a mezzo raccomandata a.r..

La parte soccombente è tenuta ad adempiere, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione del lodo.

In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse, può richiedere al Presidente di poter eseguire il lodo, ricorrendo alla giurisdizione ordinaria

Parte IX – disposizioni Finali e di attuazione

15.1 Norme integrative

Oltre allo Statuto ed ai Regolamenti Federali vigono tutte le disposizioni emanate con circolari o comunicazioni degli Organi federali nell'ambito della loro competenza. Le disposizioni federali assunte ad integrazione o modifica dei regolamenti vigenti devono essere sottoposte alla approvazione del CF

15.2 Interpretazione di norme federali

L'interpretazione finale di qualsiasi norma federale è di competenza esclusiva del CF